

# **L'ASSEGNO SOCIALE**

La posizione dei cittadini non italiani

INCA - CGIL Lombardia  
Monza, 23 luglio 2024

# ASSEGNO SOCIALE

art. 3 comma 6 Legge 335/1995

*“(...) Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (67 dal 1° gennaio 2019) denominato "assegno sociale" (...)”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Il requisito di età di 65 anni è stato progressivamente elevato dapprima dall'art. 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e poi dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017

# Art. 41

D.Lgs. 286/1998 - Testo Unico Immigrazione (T.U.I.)

**(Assistenza sociale)**

(Legge 6 marzo 1998 n° 40, art. 39)

**“Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 31 sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.”**

→ modificato dalla **Legge Europea 2019-2020 (Legge 238/2021)** (in giallo le modifiche in vigore dal 01.02.2022)

# Cittadini dell'Unione Europea

Circolare INPS n. 82 del 21.04.2000

*La legge n. 40/98 (D.Lgs 286/1998 – Testo Unico Immigrazione) stabilisce, all'articolo 1, comma 2, che le norme in essa contenute si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea quando si tratti di norme più favorevoli.*

*Com'è noto, secondo le disposizioni finora applicate, i cittadini dell' Unione Europea (U.E.) potevano accedere alla pensione o all'assegno sociale a condizione che avessero rivestito la qualifica di lavoratore in Italia (v. Circolare INPS n. 754 del 14 luglio 1986).*

***A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 40/98, i cittadini dell'U.E. residenti in Italia possono ottenere l'assegno sociale indipendentemente dal possesso della qualifica di lavoratori.***

*Anche per tali soggetti la prestazione potrà essere riconosciuta **da data successiva al 27 marzo 1998** (data di entrata in vigore della Legge 40/1998).*

# Cittadini Extra-Ue

art. 80 comma 19 Legge n° 388 del 23 dicembre 2000

*(...) Ai sensi dell'**articolo 41** del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n° 286, l'**assegno sociale e le provvidenze economiche** che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno*

*(...) per le **altre** prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano **almeno** titolari di **permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno** (...).*

<p><b>Art. 9 T.U. immigrazione</b>  <u>alla data di entrata in vigore del comma 19 dell'art. 18</u>  <u>della L. 388/00</u></p>	<p><b>Art. 9 T.U. immigrazione</b>  <u>in vigore oggi</u></p>
<p>“1. <i>Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.</i></p> <p>2. <i>La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia<sup>2</sup>.</i>”</p>	<p>“1. <i>Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente (...) e di un alloggio idoneo (...), può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari (...)</i></p> <p>2. <i>Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del relativo status, (...) Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (...) è valido per dieci anni (...) è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. ”</i></p>

2 Il comma 2 dell'art. 9 T.U.I. “originario” è stato abrogato in considerazione del fatto che il D.Lgs. 30/2007 ha recepito la direttiva 2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), mantenendo per i familiari stranieri di cittadini dell'Ue la dizione “carta di soggiorno” - a norma degli artt. 10 e 14 d.lgs. 30/2007

# Residenza

## **Circolare INPS n° 105/2008**

*“(...) tutti i soggetti richiedenti la prestazione devono risultare, al momento della domanda, residenti con stabilità e continuità in Italia (...).”.*

## **Circolare INPS n° 131/2022**

I richiedenti *“(...) risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge (...).”.*

## **Messaggio INPS n° 1268/2023**

*“(...) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione (...).”.*

# I beneficiari dell'assegno sociale

Circolare INPS n° 131/2022

- cittadini italiani
  - cittadini dell'Unione europea e cittadini extra-Ue loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)
  - cittadini della Repubblica di San Marino
  - cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo
- cittadini extra-Ue titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo
- cittadini stranieri o apolidi titolari della Protezione Internazionale (*status* di rifugiato politico o di protezione sussidiaria) e i rispettivi coniugi ricongiunti

# Familiari stranieri di cittadini italiani/Ue

Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
Messaggio 4 agosto 2017, n.3239

Inoltro HERMES: Requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale: cittadinanza, soggiorno decennale e residenza - chiarimenti normativi.

Diritto all'assegno sociale - Requisiti per il riconoscimento - Cittadinanza, soggiorno decennale e residenza - Chiarimenti

*Oggetto: Requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale: cittadinanza, soggiorno decennale e residenza - chiarimenti normativi.*

omissis...

Tra i diritti che competono al cittadino comunitario a seguito dell'iscrizione anagrafica è ricompreso, in presenza degli altri requisiti di legge, l'assegno sociale. Il beneficio si estende ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro della U.E. che soggiornino legalmente in Italia (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30/2007).

# Familiari stranieri di cittadini italiani/Ue

art. 19 D. Lgs. 30/2007

commi

2. (...) *ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.*
3. *In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno (...).*
4. *La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto.*

# Il soggiorno legale

Art. 20 comma 10 Decreto-Legge convertito dalla L. 6 agosto 2008 n. 133

*A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995 n° 335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano*

***soggiornato legalmente per almeno dieci anni nel territorio nazionale in via continuativa.***

# Permesso di lungo periodo e “soggiorno legale e continuativo”

La Corte Costituzionale con la **sentenza n° 50/2019** ha ritenuto costituzionalmente legittimo il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo, affermando che tale requisito non è assorbito da quello dei 10 anni di soggiorno legale ed entrambi devono sussistere ai fini del riconoscimento della prestazione.

È opportuno sottolineare che il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello “della cittadinanza e del titolo di soggiorno”, rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo (**Messaggio INPS n° 1268/2023**).

# I Redditi

tratto dal sito INPS<sup>3</sup>

Il **diritto alla prestazione** è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l'attribuzione si considerano i seguenti **redditi** del coniuge e del richiedente:


- i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
- i redditi esenti da imposta;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.

Ai fini dell'attribuzione **non si computano**:

- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato o altri enti pubblici e le prestazioni assistenziali estere;
- l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918.

---

3 - <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html>



# I TITOLI DI SOGGIORNO

## Esempio di rigetto dell'istanza dell'assegno sociale per il titolo di soggiorno

L'interessata, dopo essere stata titolare di permessi di soggiorno per motivi familiari (il primo dei quali rilasciato al suo ingresso nel 2010) è divenuta titolare di **Carta di soggiorno di familiare dell'Unione Europea** rilasciata in data 22.2.2018, in quanto madre di cittadino italiano.

Ha presentato domanda di assegno sociale il 25.1.2021, protocollo **INPS.0000000000**, che è stata respinta in data 9.2.2021 in quanto **“il permesso di soggiorno deve essere illimitato. La signora è titolare di carta di soggiorno con scadenza 29/11/2022”**.

Con delibera del 15.11.2021 n. 111111111111, il Comitato Provinciale ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: **“il ricorrente non è titolare di permesso di soggiorno illimitato come previsto al [dal] PUNTO 1/ di Messaggio Hermes 3239 04/08/2017”**



- circolare INPS n° 131 del 12.12.2022 punto 1 lett. A e la scheda della prestazione sul portale web dell'INPS<sup>4</sup> a riconoscere tra i beneficiari dell'Assegno sociale i cittadini extra-UE titolari di carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE.
- L'Assegno sociale si estende ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro della U.E. che soggiornino legalmente in Italia per effetto dell'**articolo 19, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30/2007**<sup>5</sup>.

4 V. <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html> ultimo accesso 30.01.2024

5 [https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-03-27&atto.codiceRedazionale=007G0033&atto.articolo.numero=19&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=&tabID=0.14001209692236094&title=lbl\\_dettaglioAtto](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-03-27&atto.codiceRedazionale=007G0033&atto.articolo.numero=19&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=&tabID=0.14001209692236094&title=lbl_dettaglioAtto)

# PERMESSO DI SOGGIORNO

NUMERO  
[REDACTED]

FOTO  
[REDACTED]

NUMERO  
[REDACTED]

COGNOMI Nomi / SURNAMES Forenames

NOME  
[REDACTED]

SESSO /  
SEX  
M.

CITTADINANZA /  
NATIONALITY

dati

DATA DI NASCITA /  
DATE OF BIRTH  
[REDACTED]

TIPO DI PERMESSO /  
TYPE OF PERMIT  
SOGGIORNANTE DI  
LUNGO PERIODO-UE



SCADENZA DOCUMENTO /  
CARD EXPIRY  
23 03 2031

ANNOTAZIONI / REMARKS

CODICE FISCALE  
[REDACTED]

FIRMA  
[REDACTED]

RESIDENCE PERMIT





I titolari del permesso unico lavoro hanno diritto all'assegno sociale?

## **Corte Cassazione sezione Lavoro**

- ordinanza 8.03.2023 -

**P.Q.M.**

*La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19 Legge n° 388/2000, nella parte in cui condiziona la corresponsione dell'assegno sociale ai cittadini extracomunitari al possesso della (ex) carta di soggiorno in relazione agli artt. 11 e 117 Cost., con riferimento all'art. 34 CDFUE all'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE.*

# I titolari del permesso unico lavoro hanno diritto all'assegno sociale?

## Corte Costituzionale

ordinanza n° 29 del 24 gennaio 2024

ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, due questioni riguardanti il riconoscimento dell'assegno sociale ai cittadini stranieri titolari del “permesso unico lavoro”

- l'assegno sociale rientra tra le misure di sicurezza sociale per le quali l'art. 12 par. 1 lettera e) della Direttiva 2011/98 prevede la parità di trattamento per i titolari del permesso unico lavoro?
- il diritto dell'Unione contrasta con la norma nazionale che non estende il diritto all'assegno sociale anche ai cittadini stranieri possessori del “permesso unico lavoro”, riconoscendolo solo ai soli titolari del permesso per soggiornanti di lungo periodo?

La Direttiva Ue 2011/98 che regola il rilascio del permesso unico lavoro, all'art. 12 par. 1 lettera e) stabilisce che ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa ai quali è consentito lavorare purché in possesso di un permesso di soggiorno e ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, è riconosciuto il medesimo trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale individuati dal Regolamento (CE) n. 883/2004.

Con la [nota del 7 giugno scorso](#), l'INCA nazionale ha fornito le istruzioni operative a tutela dei richiedenti la prestazione in possesso del permesso unico lavoro.

L'orientamento è che si possa già agire in tutela dei nostri assistiti, seguendo questo iter:

- presentare la domanda di assegno sociale in favore di chi ha tutti i requisiti di legge ed è titolare di permesso unico lavoro;
- allegare alla domanda un'[autocertificazione](#) nella quale si dichiara di essere consapevoli che la normativa richiede esclusivamente il permesso UE per lungo-soggiornante ma di ritenere di avere diritto alla prestazione in ragione della titolarità del permesso unico lavoro;
- in caso di rigetto presentare ricorso amministrativo e attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, consapevoli di dover procedere con il contenzioso giudiziario entro i termini di decadenza.

**IL SOGGIORNO LEGALE  
E CONTINUATIVO  
di 10 anni**

# Criteri per l'individuazione del requisito del soggiorno legale e continuativo di dieci anni

Circolare INPS n° 131/2022

“(...)L'articolo 20 comma 10 del decreto-legge n. 112/2008, nell'introdurre l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, **non fornisce alcun criterio** sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all'estero del soggetto interessato (...).

Il riferimento assunto dall'INPS per individuare le assenze dal territorio è rappresentato dall'**articolo 9 comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione – T.U.I.)**, che determina i criteri per il rilascio del permesso di soggiorno Ue di lungo periodo ai cittadini stranieri:

*“le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.*

**La Circolare INPS n° 131/2022 specifica che:**

può quindi applicarsi, per analogia di contenuto suddividendo il **decennio in due periodi quinquennali consecutivi** e verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l'assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo:

**1) la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l'assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all'interno del singolo quinquennio.**


- In tale ipotesi il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l'ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione;

**2) nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell'arco di cinque anni,**

- l'interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all'interruzione.

**Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell'arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all'estero.**

## Interruzione della continuità del soggiorno - assenze dal territorio nell'arco del decennio



**oppure**

Assenze complessivamente superiori a dieci mesi

Assenze complessivamente superiori a dieci mesi

**La Circolare INPS n° 131/2022 specifica che:**

“(...) La verifica del requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia interessa **tutti** i richiedenti la prestazione assistenziale, **qualunque sia la loro cittadinanza**.

Il requisito **previsto indistintamente per tutti i richiedenti l'assegno sociale**, deve essere parimenti verificato, in capo ai potenziali beneficiari della prestazione, **utilizzando lo stesso criterio indipendentemente dalla nazionalità del richiedente** (...”).

# Arco temporale del decennio del soggiorno legale?

## **Circolare INPS n° 105/2008**

Il possesso del requisito di almeno dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia dovrà essere accertato indipendentemente dal periodo dell'arco vitale in cui la stessa si è verificata.

## **Circolare INPS n° 131/2022**

La verifica del requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia interessa tutti i richiedenti la prestazione assistenziale in oggetto, qualunque sia la loro cittadinanza. **A tale fine si ricorda che il suddetto requisito va accertato indipendentemente dall'arco temporale in cui lo stesso si è verificato.**

# Autocertificazione – certificato di residenza storico

Circolare INPS n° 131/2022

Il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni è **autocertificabile dall'interessato in base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**.

La **verifica** deve essere effettuata dalle Strutture territoriali INPS attraverso l'acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.

Nelle ipotesi in cui la visura storica anagrafica rilevasse la presenza di periodi di assenza all'interno dei dieci anni, le Strutture territoriali INPS dovranno richiedere all'interessato ogni ulteriore documentazione utile alla verifica del requisito, ad esempio:

- **copia dei permessi/titoli di soggiorno, copia dei passaporti contenenti timbri di ingresso e uscita dal Paese, ecc.**

Nell'ipotesi di documentazione insufficiente, l'attività di verifica del periodo di permanenza continuativa in Italia potrà essere integrata mediante la consultazione:

- degli archivi dell'Istituto (ad esempio, presenza di contributi relativi a un rapporto di lavoro che fanno presumere, oltre alla legalità del soggiorno, anche la continuità della permanenza, eventuali comunicazioni obbligatorie di instaurazione di rapporto di lavoro);
- di altra documentazione oltre a quella allegata alla domanda (ad esempio, **copia dei contratti di utenze in Italia, ecc.**);
- dei dati provenienti dall'Anagrafe comunale, anche tramite richieste di accertamento anagrafico presso i Comuni.

# ATTENZIONE!

## **Circolare INPS n° 131/2022**

Resta fermo, in ogni caso, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Pertanto, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni deve ritenersi soddisfatto, così come previsto anche dalla circolare n. 105 del 2 dicembre 2008.

Si precisa, infine, che deve ritenersi provato il requisito del soggiorno continuativo nel caso in cui il cittadino straniero alleghi alla domanda di assegno sociale o inoltri alla Struttura INPS territorialmente competente l'attestazione rilasciata dalla Questura, da cui risulti che è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da almeno dieci anni.

## **Messaggio INPS n° 1268 del 3.04.2023**

Ne consegue che, a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). Parimenti, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi *ex se* soddisfatto, essendo comunque necessaria l'ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell'effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.

## Ricordiamo che:

**l'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998** (Testo Unico Immigrazione – T.U.I.), individua i criteri per il rilascio del permesso di soggiorno Ue di lungo periodo ai cittadini stranieri:

*“le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.*

## Assegno sociale: sanzionati illegittimamente i cittadini extra UE che si allontanano dall'Italia per più di 29 giorni

29/05/2023 Contrasto alle discriminazioni, Notizie

Assegno sociale, Contrasto alle discriminazioni



La Guardia di finanza sta operando verifiche a tappeto (in particolare presso alcuni aeroporti, nell'area delle partenze) sui beneficiari di Assegno sociale di tre nazionalità: Marocco, Albania e Ucraina e revoca la misura a coloro che hanno lasciato l'Italia per più di 29 giorni consecutivi.

La regola per cui vi sarebbe interruzione automatica del diritto a percepire l'assegno sociale decorsi 29 giorni non è tuttavia prevista da alcune fonte normativa ma è semplicemente riportata nel **Messaggio INPS n. 3239 del 4/8/2017**.

La Corte di Cassazione ha chiarito che le revoche basate su questa disposizione sono illegittime: *“La tesi dell'Inps secondo cui l'allontanamento anche solo temporaneo farebbe venir meno il diritto alla prestazione per il principio della “inesportabilità” delle prestazioni assistenziali introdurrebbe un limite al diritto non previsto dalla legge e discriminatorio in ragione della oggettiva diversità della posizione dello straniero extracomunitario rispetto al cittadino italiano. Ne consegue che non essendo in discussione la residenza, ma venendo in rilievo solo un mero allontanamento temporaneo, sussiste il diritto della assistita alla prestazione anche per il periodo in cui si è volontariamente allontanata dal luogo di dimora abituale”* (**Cass. civ. sez. lav., n. 17397 del 29/8/2016**).

**fonte: ASGI**

# Sospensione, recupero, revoca

(Messaggio Inps n.3239/2017)

## Sospensione

La prestazione deve essere sospesa se il cittadino rimane all'estero per più di 29 giorni continuativi, salvo che il soggiorno non sia dovuto a gravi motivi sanitari documentati. Pertanto, se la durata della permanenza all'estero è uguale o inferiore a 29 giorni continuativi, non si deve procedere alla sospensione e, di conseguenza, la prestazione non sarà recuperata (ad esempio, non si procederà a sospensione in caso di permanenza all'estero dal 1° aprile al 29 aprile o dal 16 aprile al 14 maggio). Se invece la permanenza supera i 29 giorni, si deve procedere alla sospensione con decorrenza dal primo giorno del mese di trasferimento. A titolo di esempio, in caso di permanenza dal 1 aprile al 30 aprile, la sospensione decorrerà dal 1° aprile al 30 aprile; in caso di permanenza dal 16 aprile al 15 maggio, la sospensione decorrerà dal 16 aprile al 15 maggio.

## Recupero

In caso di superamento di 29 giorni continuativi di permanenza all'estero, si dovrà procedere al recupero dell'indebito a partire dall'inizio della permanenza all'estero. Di conseguenza, considerando gli esempi precedenti, in caso di permanenza all'estero dal 1° aprile al 30 aprile, il recupero dovrà riguardare tutto il mese di aprile; in caso di permanenza dal 16 aprile al 15 maggio, il recupero riguarderà il periodo 16 aprile - 15 maggio. La procedura di gestione è stata impostata in coerenza con le suesposte indicazioni. A tale scopo, sarà cura delle Sedi inserire in procedura l'intero periodo di permanenza all'estero dichiarato o accertato.

## Revoca

Decorso un anno dalla sospensione per trasferimento all'estero, le Sedi provvederanno a revocare la prestazione. Negli esempi sopra citati, il conteggio dell'anno, trascorso il quale si dovrà provvedere alla revoca, partì rispettivamente dal 1° aprile e dal 16 aprile.

# Corte d'Appello di Milano

(sentenza n° 754/2023 + altre)

“(...) *Il requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al cittadino italiano (...) è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla titolarità del permesso di soggiorno e (...) la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio nazionale (...)"*

“(...) *come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno rende “irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art.14 della Convenzione dei diritti dell'uomo (...)"*

“In tal senso, depone, prima di tutto, l'ininterrotta residenza anagrafica, quale risulta dai certificati storici di residenza.

Tali allontanamenti dal territorio nazionale non valgano a smentire quel radicamento intenso ed abituale con il luogo prescelto quale centro dei propri interessi e della propria dimora abituale, trattandosi di assenze episodiche e di breve durata.”

# Autocertificazione

## **Italiani e Comunitari**

Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa sono contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e si rivolgono in particolare ai cittadini italiani e dell'Unione europea (cfr. l'art. 3, comma 1).

Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell'Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

## **Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia**

Possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **ma limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.**

Al di fuori di tale ultimo caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai citati articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (cfr. i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 445/2000).

# I REDDITI ESTERI

# Decreto 21 ottobre 2019

del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale<sup>6</sup>  
(Circolare INPS n° 131/2022)

Per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza **in uno dei Paesi inclusi** nell'elenco allegato al D.M.:

Regno del Bhutan, Repubblica di Corea, Repubblica di Figi, Giappone, Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, Islanda, Repubblica del Kosovo, Repubblica del Kirghizistan, Stato del Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Qatar, Repubblica del Ruanda, Repubblica di San Marino, Santa Lucia, Repubblica di Singapore, Confederazione svizzera, Taiwan, Regno di Tonga,

il **reddito da patrimonio immobiliare e/o gli altri redditi**, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, devono essere documentati attraverso una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero.

---

6 [https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2022/12/Circolare\\_14016/Allegati/13946\\_Circolare-numero-131-del-12-12-2022\\_Allegato-n-1.pdf](https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2022/12/Circolare_14016/Allegati/13946_Circolare-numero-131-del-12-12-2022_Allegato-n-1.pdf)

Per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza di **Paesi non inclusi nell'elenco:**

- i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili
- **mentre** gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo 3 e individuate dall'articolo 3, commi 2 e 3, del D.P.R n. 445/2000.

**Spunti critici:**

- **art. 1 comma 2 del Decreto 21 ottobre 2019 prevede che** “*(...) I cittadini degli Stati o territori **non inclusi nell'allegato elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione**, oltre a quella ordinariamente prevista per l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza (...)*”;
- **nulla** è previsto per i titolari dello **Status di Rifugiato politico o della protezione sussidiaria** e per i relativi familiari, evidentemente impossibilitati a reperire la documentazione relativa ai redditi dai Paesi di origine, con i quali non possono e non devono avere rapporti, dovendo anzi essere protetti da qualsiasi ingerenza di detti Stati.